



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Trasporto aereo.

La Commissione rinnova l'invito alle parti a stipulare un accordo in sostituzione della regolamentazione provvisoria.

Del. n. 08/216

(approvata all'unanimità, su proposta del Presidente, nella seduta dell'8 maggio 2008)

LA COMMISSIONE

VISTA la precedente delibera del 22 febbraio 2007, con la quale:

a) dopo aver indicato le ragioni a favore di una revisione della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo approvata nella seduta del 19 luglio 2001, ha preso atto che il reiterato invito alle parti sociali a stipulare in sostituzione di detta Regolamentazione provvisoria un apposito accordo e, in mancanza, a formulare concrete proposte anche per adeguarla alle trasformazioni intervenute nel settore, non ha avuto concreti riscontri;

b) ha ritenuto opportuno sentire preventivamente le parti prima di promuovere una procedura per l'eventuale revisione della citata disciplina;

RILEVATO che, in tale occasione, la Commissione ha sollecitato le osservazioni delle parti sulle seguenti possibili modifiche:

1) elevare a 90 giorni il periodo per il quale non è necessario il rinnovo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in duplice fase;

2) rivedere, ai fini della disciplina della rarefazione e della concentrazione, anche in considerazione delle modifiche tecniche e normative intervenute nel settore, i bacini di utenza, distinguendo quello nazionale e quello internazionale da quelli regionali e locali;

3) prevedere la possibilità della concentrazione degli scioperi, con riferimento allo stesso giorno e alla collocazione oraria di quello proclamato per primo, là dove le astensioni rimangano limitate allo stesso bacino di utenza, come ridisegnato ai sensi del precedente punto 2). Di conseguenza, elevare da 10 a 15 giorni l'intervallo tra le astensioni collettive incidenti sullo stesso bacino;

4) attese le caratteristiche del servizio reso dai controllori di volo, elevare a 30 giorni l'intervallo minimo tra due astensioni collettive di detto personale;

5) stabilire in 15 giorni il termine di preavviso dello sciopero prevedendo:

a) che la revoca, non altrimenti motivata, debba intervenire almeno 10 giorni prima della data dello sciopero;

b) che, in caso di indicazione immediata da parte della Commissione, la revoca debba intervenire entro 5 giorni dalla ricezione della detta indicazione da parte della Commissione, con

facoltà per la Commissione, in caso di revoca o differimento tardivo, di verificare se si sia in presenza di una violazione delle regole di lealtà e correttezza (solo in tal modo, infatti, è possibile attenuare le conseguenze dell'effetto annuncio, consentendo agli utenti di programmare il ricorso al trasporto aereo);

6) rivedere tempi e modalità della comunicazione, da parte degli organi competenti, della soppressione dei voli in occasione degli scioperi, al fine di consentire la tempestiva comunicazione all'utenza;

7) prevedere che l'azienda comunichi alle organizzazioni sindacali proclamanti la data dell'informazione all'utenza;

RILEVATO che, con **successiva nota pervenuta** in Commissione **il 26 marzo 2007**, **le organizzazioni sindacali** Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Ugl-TA e le associazioni datoriali Assaeroporti, Assaereo, Assohandlers, Assocatering, Fairo e Ibar, ritenendo che la Regolamentazione “debba essere oggetto di un adeguamento alle attuali esigenze allo scopo di meglio tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini e quello allo sciopero dei lavoratori del settore”, **hanno informato la Commissione di aver “avviato un confronto costruttivo al fine di elaborare una regolamentazione pattizia”, impegnandosi “a fornire entro il 31 maggio successivo i risultati del comune lavoro”;**

RILEVATO, peraltro, che, nonostante le successive sollecitazioni, soltanto alcune delle parti sociali (Ibar, Assaero, Enav, Enac, Cub, Atm-PP, Cisl Vigili del Fuoco) hanno formulato osservazioni;

CONSIDERATO che, in una valutazione complessiva, deve ritenersi prevalente la contrarietà alle proposte prima elencate o, comunque, la mancanza di concrete indicazioni sulle quali, pur in presenza della impossibilità di pervenire ad un accordo, possano realizzarsi tendenziali convergenze;

CONSIDERATO, altresì, che l'applicazione della disciplina vigente, alla luce anche della adottata interpretazione degli art. 16 e 17, ha consentito la realizzazione di un adeguato contemperamento fra il diritto allo sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati;

CONSIDERATO che, sotto altro aspetto, è possibile che il settore del Trasporto Aereo subisca, nei prossimi mesi, rilevanti modifiche e ristrutturazioni;

RITENUTO, infine, che in tale contesto è auspicabile la realizzazione del preannunciato accordo tra le parti;

DELIBERA

di non dare, allo stato, avvio alla procedura per la revisione della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo, rinnovando, altresì, l'invito alle parti ad adoperarsi per raggiungere un accordo che, valutato idoneo, possa sostituire la regolamentazione provvisoria in conformità con la scelta di fondo operata dal legislatore;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti, a Filt-Cgil Trasporto Aereo, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Trasporto Aereo, Unione Piloti, SdL-Trasporto Aereo, ANPAC, ANPAV, Assivolo Quadri, ATM-PP (Anpcat, Licta, Cila AV, Sacta), AVIA (Assistenti di Volo), Cisl-A.V., Cub Trasporto settore aereo – Rdb, USSPI – APAC, Cgil-FP, Cisl FPS, Uil-PA, Cgil-VV.F., Cisl-VV.F., Uil VV.F., ENAC, ENAV, Assaereo, Assaeroporti, IBAR, Assohandlers, Assocatering, Fairo, nonché la pubblicazione sul sito “internet”.

Il Presidente
Antonio Martone